

ISTITUTI DEFLATTIVI

Chiusura liti pendenti, conciliazione giudiziale e accordo transattivo: restituzione delle somme

di **Gianfranco Antico**



La **L. 197/2022** ha messo *in campo* diversi istituti deflattivi, che ancora oggi, per effetto dell'allungamento dei termini operato dal D.L. 34/2023, conv. con modif. in L. 56/2023, possono essere utilizzati.

Chiusura liti pendenti, conciliazione giudiziale e accordo transattivo sono, quindi, ancora **fino al 30 settembre 2023**, oggetto di valutazione da parte dei contribuenti e professionisti che li assistono.

Ovviamente, le tre ipotesi di definizione sopra indicate presuppongono il **pagamento di determinate somme di denaro**, in alcuni casi **legati allo stato del contenzioso** (definizione liti), ovvero **all'accordo raggiunto** (conciliazione giudiziale e definizione transattiva delle controversie pendenti in Cassazione).

In ogni caso, tutte e tre gli istituti **escludono** la possibilità di provvedere al pagamento attraverso **la compensazione**, di cui all'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Invece, il legislatore ha previsto delle **regole parzialmente diverse** nelle ipotesi in cui i contribuenti, per chiudere le controversie - tenendo conto di quanto hanno già versato - **paghino più di quanto effettivamente dovuto**.

Vediamo, quindi, cosa è previsto per le diverse ipotesi sopra indicate.

La **definizione agevolata**, disciplinata nei [commi da 186 a 205](#), dell'articolo 1 L. 197/2022, permette di *chiudere* le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, **pendenti - alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023** - in ogni stato e grado

del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

Il [Provvedimento prot. n. 30294 del 01.02.2023 del Direttore dell'Agenzia delle entrate](#) ha approvato il modello per la presentazione telematica della **domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti**, reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni, che fornisce le indicazioni per la determinazione degli importi dovuti per la definizione.

Il [comma 186](#), dell'articolo 1 L. 197/2022, prevede che la definizione avvenga **con il pagamento di un determinato importo rapportato al valore della controversia**, stabilito in base a quanto previsto dall'[articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#), secondo cui «*Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste*».

Al valore della controversia, come sopra individuato, **si applicano le percentuali di riduzione stabilite dai commi da 186 a 191, dell'articolo 1 L. 197/2022**, in relazione allo stato e al grado in cui pende la controversia medesima.

Tuttavia, se dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, **la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa** (articolo 1, [comma 196](#), L. 197/2022).

In alternativa alla definizione agevolata sopra vista, **i commi da 206 a 212 dell'articolo 1 L. 197/2022, prevedono la possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza**, con il beneficio di una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (indipendentemente dallo stato del contenzioso) e l'ulteriore vantaggio di un'ampia rateazione degli importi dovuti.

Per effetto del combinato disposto del [comma 206](#), dell'articolo 1 L. 197/2022 e dell'[articolo 17, comma 2, D.L. 34/2023](#), conv. con modif. in L. 56/2023, l'istituto definitorio interessa le controversie **pendenti – di fatto - al 15 febbraio 2023**, per le quali le parti provvedono, **entro il 30 settembre 2023**, alla sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'[articolo 48 D.Lgs. 546/1992](#).

Dagli importi dovuti a titolo di conciliazione vanno computate in diminuzione le eventuali somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria.

Qualora le somme già versate in pendenza del giudizio siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, in assenza di una espressa preclusione normativa, **può essere rimborsata la differenza** (cfr. [circolare 9/E/2023](#), paragrafo 4, così come

peraltro per la conciliazione giudiziale a regime).

Infatti, già con la [circolare 235/E/1997 \(par.4\)](#), è stato evidenziato che il testo riformulato dell'[articolo 48, D.Lgs. 546/1992](#), *“non contiene più la disposizione secondo la quale la conciliazione non dà, comunque, luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore”*.

E questo vale **per tutte le soluzioni conciliative**.

Infine, il [comma 213, dell'articolo 1 L. 197/2022](#), in alternativa alla chiusura delle liti pendenti, prevede che nelle controversie tributarie **pendenti al 1° gennaio 2023, innanzi alla Corte di Cassazione** ai sensi dell'[articolo 62 D.Lgs. 546/1992](#), in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito della **intervenuta definizione transattiva con la controparte**, di tutte le pretese azionate in giudizio.

La definizione transattiva – prima volta che viene utilizzato il termine transattivo nell'ambito degli istituti deflativi - **si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute** entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva ([comma 216, dell'articolo 1 L. 197/2022](#)).